

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 52-2662

**Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2015. Determinazioni in ordine alla quota minima per l'anno 2016.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., che stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";

visto l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", il quale stabilisce che è definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";

visto, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 prevede che "la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati degli esercizi precedenti";

preso atto che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 21-796 del 22/12/2014, ha stabilito per l'anno 2014 che, ai fini del riconoscimento della morosità incolpevole, ogni nucleo assegnatario dovesse corrispondere all'ente gestore, su base annua, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'art. 6, comma 2, del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011, e comunque non inferiore a € 480,00;

posto che la Giunta Regionale nello stabilire il parametro di cui alla lettera b) dell'art. 7 del Regolamento sopra citato deve tener conto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sia dell'andamento della situazione socio-economica, che dell'analisi dei risultati degli esercizi pregressi, nonché della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole;

osservato che, dalle comunicazioni inoltrate dalle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, dal Consorzio Intercomunale Torinese e dai Comuni gestori in riferimento all'entità della morosità incolpevole complessiva a livello regionale, emerge che la stessa per l'esercizio 2014 ammonta a circa dieci milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente;

ritenuto, in considerazione del perdurare di una difficile situazione socio-economica relativamente ai nuclei assegnatari di edilizia sociale, confermata dalle suddette comunicazioni in ordine alla morosità dell'esercizio 2014, di non poter prevedere, in riferimento alla somma minima per l'anno 2015, aumenti alla somma già stabilita per l'anno precedente con la DGR n. 21-796 già citata;

preso atto, peraltro, che le risorse regionali disponibili e già impegnate per il concorso alla copertura della morosità incolpevole per l'anno 2014 ammontano a € 2.089.586,03 (capitoli 171636/2015 e 169820/2015), in sensibile riduzione rispetto all'esercizio precedente;

ritenuto, comunque, per contemperare le divergenti necessità sopra evidenziate, di individuare quale minima quella già stabilita per l'esercizio precedente;

ritenuto, altresì, necessario procedere alla definizione della quota minima per l'esercizio 2015, come previsto dalla lettera b) dell'art. 7 del Regolamento 14/R del 4/10/2011, al fine di consentire agli assegnatari di conoscere l'ammontare della medesima e agli enti gestori di adottare gli atti di propria competenza;

ritenuto di fissare, come già per il precedente esercizio, nel 30 aprile 2016 il termine entro il quale è consentito agli assegnatari, al fine di non incorrere nella decadenza dall'assegnazione, di corrispondere la quota minima per l'anno 2015;

ritenuto, infine, improcrastinabile rivedere i criteri di definizione della morosità incolpevole, attraverso i necessari interventi anche a livello legislativo e regolamentare, in particolare con l'obiettivo di individuare l'indicatore della situazione economica dei nuclei (ISEE) quale parametro unico per tutti i benefici relativi all'edilizia sociale, prima della determinazione della quota minima per l'anno 2016, previa attività di reperimento presso le ATC e di verifica dei dati necessari, attualmente non disponibili;

informata la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2, del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

tutto ciò premesso;

visto l'articolo 121 della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 22 novembre 2001, n. 3;

visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;

visto il Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

richiamata la DGR n. 21-796 del 22/12/2014;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale debbano corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2015, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a €480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2014;

2) di stabilire, per le ragioni evidenziate in premessa, che la quota di cui al punto 1 debba essere corrisposta ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il termine del 30 aprile 2016;

3) di disporre che gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale sono tenuti ad informare con urgenza gli assegnatari dell'ammontare della quota minima stabilita con la presente deliberazione;

4) che preventivamente alla determinazione della quota minima per l'anno 2016, la Giunta regionale presenterà i necessari interventi legislativi e regolamentari finalizzati ad una revisione dei criteri di definizione della morosità incolpevole, in particolare con l'obiettivo di individuare l'indicatore della situazione economica dei nuclei (ISEE) quale parametro unico per tutti i benefici relativi all'edilizia sociale.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)